

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 10 APRILE 2025

Oggetto:REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICAZIONI.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **DIECI** del mese di **APRILE** alle ore **DICIOTTO E MINUTI QUATTRO**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Cognome e Nome	Carica	Pres
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	MANCA Mariano	CONSIGLIERE	SI
MORA Maria Beatrice	CONSIGLIERE	SI	PANARIELLO Angelo	CONSIGLIERE	SI
POLETTI Lorena	CONSIGLIERE	SI	MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	PORCU Luca	CONSIGLIERE	SI
MEDINA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BELLONE Nicoletta	CONSIGLIERE	NO
BERTONA Marco Emilio	CONSIGLIERE	SI	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	NO
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BIONDELLI Sonia	CONSIGLIERE	SI
MOROSO Michela	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Cerutti Franco, Valsesia Francesco Carlo, Abbate Loredana.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risulta essere presente in più in aula il Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta.

L'Assessore Ignazio Stefano Zanetta relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 07/03/2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 56 del 28/12/2020;

Considerato che con decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stato formulato il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", entrato in vigore dopo un lungo periodo e plurimi rinvii;

Atteso che il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza apporta nell'ordinamento un significativo ribaltamento del paradigma connotativo delle procedure destinate al governo delle fattispecie della crisi e dell'insolvenza, precedentemente incentrato sul primato del credito e ora, invece, orientato innovativamente alla promozione della continuità aziendale e alla salvaguardia di interessi diversi ma connessi alla prosecuzione dell'attività; si tratta di un nuovo finalismo, sconosciuto al diritto positivo del passato, enunciato dai considerando 1 e seguenti della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);

Ritenuto che il nuovo paradigma della salvaguardia della continuità aziendale, anche a maggior tutela della realizzazione finale dei crediti, assurga a principio giuridico al quale l'interpretazione delle fonti deve conformarsi;

Considerato che l'ambito della realizzazione delle entrate comunali costituisce contesto di possibile intersecazione con quello della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Considerato altresì che la fattispecie dei pagamenti rateali mediante accordi individuali mal si concilia con i principi di par condicio e concorsualità che improntano gli strumenti e le

procedure di governo della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplinati dal Codice di cui al D.Lgs. 14/2019 (composizione negoziata della crisi; concordato semplificato; concordato preventivo; piano di ristrutturazione omologato; accordi di ristrutturazione dei debiti; piano attestato di risanamento; accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; convenzioni di moratoria; procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

Ritenuto pertanto di dover formulare interpretazione autentica e, a maggior chiarezza, modificare la formulazione dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali;

Considerato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma 1, lett. f), ai sensi della quale "per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa" può rivelarsi ostativa alla positiva risoluzione di situazioni debitorie verosimilmente superabili, in ragione della difficoltà, se non impossibilità, di ottenere tale garanzia da parte di soggetti in difficoltà economica, nonché dei costi elevati in relazione al debito da saldare;

Ritenuto pertanto di dover modificare l'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali anche in funzione del superamento di tale problematica, mediante l'aumento a euro 20.000,00 della soglia massima prevista per la necessità della costituzione della garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, nonché mediante la previsione della facoltà di accordare la rateizzazione senza garanzia anche per importi superiori a euro 20.000,00 per le persone fisiche a fronte di favorevole relazione dell'Assistente Sociale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare n.1 nella seduta del 2 aprile 2025.

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui interviene il Consigliere Comunale Roberto Cataldo Faggiano.

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dell'Assessore Ignazio Stefano Zanetta che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Udito l'intervento del Consigliere Comunale Roberto Cataldo Faggiano per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta.

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 0

DELIBERA

1) Di esprimere la seguente interpretazione autentica: L'art. 10 "Pagamenti rateali" del Regolamento generale delle entrate comunali si applica alle fattispecie debitorie gestite al di fuori degli strumenti e delle procedure regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e non è invece applicabile nell'ambito degli strumenti e delle procedure regolati dal Codice medesimo, con la conseguenza che in tale ambito la conclusione di accordi può avvenire anche al di fuori delle modalità, delle condizioni e dei limiti ivi previsti;

2) Di sostituire, a scopo di maggior chiarezza, la formulazione dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate comunali come segue:

Art. 10 Pagamenti rateali

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e D.Lgs. 26/2/1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive **o dell'attivazione degli strumenti e delle procedure regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019)**, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
- b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
- c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
- d. la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
- e. la rateizzazione può avere durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro la durata massima è pari a 12 mesi;
- f. per importi superiori ad euro **20.000,00** l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa; **per le persone fisiche, sulla base di favorevole relazione dell'Assistente Sociale, si può derogare alla presentazione della garanzia anche per imposti superiori ad euro 20.000,00;**
- g. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- h. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- i. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. A seguito alla presentazione dell'istanza di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, successivamente al pagamento della prima rata e di tutte le relative spese di procedura, il debitore può presentare apposita domanda di sospensione della procedura del fermo amministrativo, a condizione che il fermo non

sia riferito anche a posizioni debitorie verso altri enti per i quali il concessionario gestisce la riscossione coattiva.

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposito atto.

5. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5-bis. Le modalità, le condizioni e i limiti stabiliti dal presente articolo non si applicano nell'ambito degli strumenti e delle procedure di gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplinati dal Codice di cui al D.Lgs. 14/2019.

3. Di pubblicare sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia il testo del regolamento entro il termine perentorio stabilito dalla vigente normativa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
ASTENUTI	N. 0
VOTI A FAVORE	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 0

Ravvisata l'urgenza di chiarire la prassi applicativa del Regolamento, fermo comunque che l'interpretazione autentica di cui al punto 1 del dispositivo opera retroattivamente dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Di fare espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è il dirigente Divisione affari generali e finanze dott.ssa Anna Maria Battaini;
- che il procedimento ha inizio con il presente atto;
- che il termine previsto del procedimento è il 31.12.2025 (salvo cause di forza maggiore);
- che la dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente della divisione affari generali e finanze, dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Luigi Laterza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 10/04/2025

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 13/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 10/04/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 11/06/2025 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 11/06/2025

IL MESSO COMUNALE
Di Palma Riccardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
